



Ai genitori/tutori degli alunni

Al personale scolastico

Agli atti

Al sito web

OGGETTO: Nuove misure per la quarantena e/o isolamento - nuove misure per la gestione di casi di positività in ambito scolastico a seguito del DL 1 del 7.01.2022.

A seguito della ripresa delle lezioni appare utile fornire comunicazioni organizzative valide per i docenti e il personale ATA, per gli studenti e le loro famiglie.

Vengono qui riportati i dettagli delle misure di quarantena e isolamento a seguito delle disposizioni normative emanate dagli organi competenti e le nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico.

Nuove disposizioni per la quarantena e/o isolamento, in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)

Facendo seguito alla Circolare del Ministero della Salute, prot. n. 60136 del 30/12/2021, al D.L. n. 229 del 30/12/2021, al D.L. n. 1 del 07/01/2022, si trasmettono le misure di quarantena e/o isolamento, aggiornate in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529), specificando che le stesse sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura di quarantena precauzionale al 30.12.2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 229 del 2021.

a) **QUARANTENA**, misura destinata ai «contatti stretti» di un caso positivo, che dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

- I. **Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti)**, se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:
 - Soggetti non vaccinati;
 - Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. una sola dose delle due previste);
 - Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.
- II. **Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti)**, se rientrano nella seguente categoria, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo, risulti



eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:

- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (Green pass), se asintomatici.

III. **Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti)**, se rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno:

- Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster; oppure
- Soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti; oppure
- Soggetti asintomatici che risultano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.

Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata l'effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse persistere, è necessaria nuovamente l'effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con caso Covid-19.

IV. **Per i contatti a basso rischio**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienicosanitarie (utilizzo di mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, igiene respiratoria). Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

b) **ISOLAMENTO**, misura destinata alle persone affette da Covid: per i soggetti sottoposti a isolamento e che rientrano alternativamente in una delle seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere ridotto da 10 a 7 giorni, **purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo:**

- Soggetti che risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster; oppure
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

Alla luce delle disposizioni su esposte, si invitano **esclusivamente** i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, i cui figli risultano essere in quarantena, ad inviarne comunicazione all'indirizzo email istituzionale mcic818004@istruzione.it, specificando nell'oggetto "Comunicazione quarantena alunno....", con eventuale contestuale richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, allegando copia del provvedimento di quarantena della ASL o, in



mancanza di quest'ultimo, autodichiarazione sottoscritta dal genitore, attestante la condizione di contatto stretto ad alto rischio.

Allo stesso modo si invitano **esclusivamente** i genitori/esercanti la responsabilità genitoriale, i cui figli risultano essere in isolamento, ad inviarne comunicazione all'indirizzo email mcic818004@istruzione.it, specificando nell'oggetto "Comunicazione isolamento alunno.....", con eventuale contestuale richiesta di attivazione della didattica digitale integrata, allegando copia del provvedimento di isolamento della ASL o, in mancanza di quest'ultimo, esito positivo del tampone antigenico o molecolare attestante la positività.

Nuove disposizioni per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico.

In riferimento alla gestione dei casi di positività a scuola, sarà disposto quanto previsto in via definitiva dal Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e dalla Nota congiunta Prot. 11 dell'8.01.2022 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del M.I. e della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, comedi seguito descritto

▪ **SCUOLA DELL'INFANZIA**

Un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

▪ **SCUOLA PRIMARIA**

Un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing.

L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena possibile (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

Due o più positivi, è prevista, per la classe interessata, la Didattica a Distanza per la durata di dieci giorni.

▪ **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Un caso di positività nella stessa classe è prevista l'autosorveglianza e l'uso, in aula, della mascherina FFP2.

Due casi di positività nella stessa classe è prevista la Didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'autosorveglianza e l'utilizzo di mascherina FFP2 in classe.

Tre casi di positività nella stessa classe è prevista la Dad per dieci giorni.

Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

I coordinatori di classe e gli insegnanti delle classi di scuola primaria, con la collaborazione di



tutti i docenti, sono invitati a monitorare la situazione della classe, segnalando anche per le vie brevi eventuali notizie significative che, in relazione al numero di positività, possa modificare il quadro complessivo e la modalità di didattica, che sarà tempestivamente comunicata nella bacheca della classe.

Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, alla luce delle disposizioni attualmente in vigore **e salvo successive modifiche normative** che verranno prontamente pubblicate sul sito istituzionale, non sarà possibile autorizzare ulteriori forme di didattica a distanza.

Per quanto riguarda **il rientro a scuola degli alunni positivi**, si specifica che gli stessi potranno rientrare solo in possesso della certificazione conseguente all'esito di negatività del tampone molecolare o antigenico, eseguito alla conclusione del periodo di quarantena e/o isolamento.

NON APPARE INFINE SUPERFLUO RICORDARE CHE:

1. **è fatto divieto di accedere o permanere nei locali dell'Istituto:**
 - a chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
 - a chiunque **si trovi in regime di isolamento** (in quanto positivo al SARS-CoV-2) o **sottoposto a misura di quarantena** (in quanto contatti ad alto rischio di casi positivi).
2. **sono vietati assembramenti**, anche nei corridoi e nei bagni;
3. **è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per gli alunni della scuola dell'infanzia e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, idoneamente certificati;
4. **è obbligatorio il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
5. **è obbligatoria l'igienizzazione frequente delle mani e delle superfici**;
6. **è obbligatorio areare frequentemente le aule e tutti gli ambienti didattici**, soprattutto durante il cambio dell'ora e la ricreazione.

Si ringrazia sin d'ora per la collaborazione le famiglie a cui si chiede comprensione per eventuali criticità che, nonostante l'impegno profuso dalla scuola per adottare tutte le possibili soluzioni, si dovessero verificare in conseguenza dell'andamento pandemico.

La Dirigente
Dott.ssa Annalisa Ruggeri